

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 153/A parte seconda

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - GIAGONI - MURA - SECHI - SALARIS - COCCIU - CAREDDA

il 28 maggio 2020

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)) e norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha lo scopo di prorogare di sei mesi la disciplina introdotta dalla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 in materia urbanistica ed edilizia finalizzata al miglioramento del patrimonio edilizio esistente, prorogata con le leggi regionali n. 33 del 2016, n. 26 del 2017, n. 8 del 2019 e n. 22 del 2019, in scadenza il 30 giugno 2020.

La proposta di legge si propone altresì di fornire un'interpretazione autentica di alcune norme del Piano paesaggistico regionale, deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006. La proroga di sei mesi consentirebbe l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una nuova disciplina volta al riuso, alla riqualificazione ed al recupero del patrimonio edilizio esistente già all'attenzione del Consiglio.

RELAZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI

composta dai consiglieri

TALANAS, Presidente - LI GIOI, Vice Presidente - SALARIS, Segretario - PISCEDDA, Segretario - ENNAS - MULA, relatore di maggioranza - MURA - OPPI - ORRÙ, relatore di minoranza - PIU - USAI

Relazione di maggioranza

On.le MULA

pervenuta il 30 giugno 2020

1° comma

Al fine di individuare qual è l'ambito di competenza esclusiva regionale in materia paesaggistica, all'interno del quale la Regione autonoma della Sardegna (RAS) non è tenuta a co-pianificare con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), il 1° comma fa applicazione dei principi formulati dalla Corte costituzionale (in via generale con la storica sentenza n. 51 del 2006 e nello specifico con la sentenza n. 308 del 2013) alle modifiche apportate all'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (articolo 2, comma 1, lettera e)), secondo un indirizzo - tra l'altro - di recente condiviso anche dal TAR della Sardegna (sentenza n. 271/2020).

È la legge statale, quindi, che ha delimitato l'ambito della co-pianificazione obbligatoria tra RAS e MIBACT, escludendo da esso i beni paesaggistici diversi da quelli di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 42 del 2004. La norma interpretativa proposta non fa altro che riunire in un'unica disposizione legislativa norme e principi di fonte statale e giurisprudenziale.

In chiusura, è apparso doveroso il richiamo all'ambito di operatività della Regione in campo amministrativo, sulla base delle norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna (di rango sub-costituzionale e di fonte concordata tra Stato e Regione), ossia l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, anche in considerazione del fatto che il Piano paesaggistico regionale (PPR) è stato approvato con il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82, senza copianificarlo con il MIBACT. Infatti, il protocollo d'intesa del 19 febbraio 2007 tra il Presidente Soru ed il Ministro Rutelli tratta il PPR come se fosse un piano redatto in base alla normativa antecedente al "Codice Urbani" e dispone per il futuro, senza riconoscere che il PPR fosse adeguato alla normativa vigente al momento dell'approvazione e, anzi, dispone la sua verifica ai sensi di tale normativa.

2° comma

Con il 2° comma, si precisano quali sono alcuni dei beni paesaggistici definiti e disciplinati dal PPR che non sono previsti come tali da una norma di fonte statale (perché non rientrano tra quelli di

cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 42 del 2004, sui quali la RAS può quindi intervenire senza dover co-pianificare con il MIBACT.

L'elencazione è esemplificativa.

3° comma

Con il 3° comma si fa applicazione dei principi e dei poteri, individuati con i primi due commi, alla fattispecie del divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, contenuto nell'articolo 20 comma 1, lettera b) numero 1 della NTA al PPR, esponendo quale sia l'interpretazione che la RAS è legittimata a dare senza esser tenuta a co-pianificare con il MIBACT.

Vale la pena di precisare che la questione è notevolmente controversa, al punto che l'interpretazione contenuta nel 3° comma che si illustra è stata considerata corretta anche da autorevoli organi dello stesso MIBACT, nel procedimento sfociato nel parere paesaggistico negativo a firma del Ministro BACT del 9 gennaio 2020, prot. n. 399 (impugnato dalla RAS con il ricorso n. 146/2020 davanti al TAR Sardegna).

4° comma

Con il 4° comma, passando all'ulteriore dettaglio, si propone di esprimere il parere della RAS - legittimata a ciò senza necessità di co-pianificazione con il MIBACT - sull'applicazione delle deroghe previste nell'articolo 20, comma 1, lettera b), punto 1) delle NTA al PPR sull'Asse viario Sassari-Alghero e, in particolare, sulla realizzazione nello sviluppo geometrico a quattro corsie del lotto n. 1.

Perché ciò possa essere fatto in modo costituzionalmente legittimo, è preliminarmente necessario definire ed individuare i principi ed i poteri della RAS, come si è fatto con i primi due commi, altrimenti - non risultando che a monte non è prescritta la co-pianificazione - si interferirebbe su una riserva di provvedimento amministrativo.

Relazione di minoranza

On.le ORRÙ

pervenuta il 29 giugno 2020

La proposta di legge n. 153, parte seconda (Norme di Interpretazione autentica del PPR) ha superato il varo della Commissione a seguito di una lunga discussione.

Il Presidente, durante la prima seduta di Commissione sul tema, in maniera inusuale, ha posto ai voti la richiesta, espressa dai gruppi di minoranza, di audire gli uffici del Piano, Regione, tecnici, professionisti, enti preposti, associazioni e comunque tutti i soggetti interessati capaci di dare un contributo all'analisi del testo e alla discussione. Il voto espresso è stato contrario (voto contrario della maggioranza e voto favorevole della minoranza). Per questo motivo le audizioni non sono state effettuate, tranne quella dell'Assessore competente in materia e della Direttrice generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, la Dott.ssa Maria Ersilia Lai.

Premesso che l'articolo 9 della Costituzione recita che "la Repubblica [...] TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE, che il paesaggio

viene definito, nel decreto legislativo n. 42 del 2004, come una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni, con richiami rispetto all'articolo 1 della Convenzione europea del paesaggio e che sono considerati beni paesaggistici (articolo 134):

- gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico (definite dal Codice in una logica di stretta aderenza con l'articolo 1 della legge n. 1497 del 1939) e dichiarate come tali (immobili, singolarità geologiche, ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche);
- le categorie geografiche della legge n. 431 del 1985 (richiamate nell'articolo 142 del Codice);
- gli immobili e le aree che il piano paesaggistico ritiene opportuno sottoporre a tutela.

Premesso, altresì, che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti, e per ogni ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni indirizzate verso la conservazione e ripristino dei valori paesaggistici, la riqualificazione delle aree compromesse o degradate, la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la individuazione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, compatibilmente con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

In riferimento all'ordine gerarchico degli strumenti urbanistici, il piano paesaggistico prevale su piani e programmi nazionali e regionali e sugli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale.

Considerato che la Giunta regionale ha approvato, con delibera n. 36/7 del 5 settembre 2006, il PPR - Primo ambito omogeneo, e che la normativa disciplina ventisette Ambiti di Paesaggio che costituiscono il Primo ambito omogeneo, corrispondente al territorio costiero Ambiti di paesaggio.

Considerato che gli ambiti di paesaggio rappresentano il dispositivo cardine del Piano paesaggistico regionale, l'iter di costruzione dell'Ambito è articolato su tre Sistemi: Ambientale, Storico - Culturale e Insediativo. Allo stesso modo, la normativa disciplina ventisette Ambiti di paesaggio che costituiscono il primo ambito omogeneo, ovvero il territorio costiero, e lo scopo era proteggere una parte dell'Isola considerata strategica dal punto di vista economico e allo stesso tempo sostenibile dal punto di vista ambientale.

Considerato che attraverso questa suddivisione, basata su dei criteri di coerenza interna, il PPR propone di salvaguardare il paesaggio costiero elaborando indirizzi specifici volti a orientare la pianificazione sotto-ordinata (in particolare quella comunale e intercomunale). Per ciascun ambito, prescrive specifici indirizzi volti alla promozione di determinate azioni, specificati in una serie di schede tecniche, costituente parte integrante delle norme. Ogni ambito ha una specifica denominazione riferita alla toponomastica dei luoghi o della memoria, che lo identifica e sono caratterizzati dalla presenza di specifici beni paesaggistici individuali e d'insieme.

Gli ambiti di paesaggio furono creati per essere una importante cerniera tra la pianificazione paesaggistica e la pianificazione urbanistica a livello locale.

Per ciascun ambito sono predisposte delle schede tecniche, una scheda con gli indirizzi, e un atlante che tramite l'uso della fotografia tecnico-scientifica diventa il mezzo attraverso il quale si riconoscono struttura ed elementi dell'assetto fisico ambientale, della morfologia insediativa, delle trame rurali, dell'assetto storico-culturale.

Anche sul sito della Regione è specificato che il Piano paesaggistico regionale è uno strumento di governo del territorio che persegue il fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo, proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale con la relativa biodiversità, e assicurare la salvaguardia del

territorio per promuoverne forme di sviluppo sostenibile al fine di migliorarne le qualità. È altresì precisato che il Piano identifica la fascia costiera come risorsa strategica e fondamentale per lo sviluppo sostenibile del territorio sardo, e riconosce la necessità di ricorrere a forme di gestione integrata per garantirne un corretto sviluppo in grado di salvaguardare la biodiversità, l'unicità e l'integrità degli ecosistemi, nonché la capacità di attrazione che suscita a livello turistico. Proseguendo si può ancora leggere che nel Repertorio del Mosaico dei beni paesaggistici e identitari sono opportunamente distinti i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati nel PPR 2006, i beni culturali vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché i risultati delle copianificazioni tra Regione, comuni e Ministero, comprensivi degli ulteriori elementi con valenza storico culturale e delle proposte di insussistenza vincolo.

La Regione, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede al costante aggiornamento del Repertorio del Mosaico dei beni a seguito della procedura di cui all'articolo 49 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale.

Infatti, il Repertorio, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 e aggiornato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014, n. 70/22 del 29 dicembre 2016 e 18/14 dell'11 aprile 2017 (Addendum con le copianificazioni dal 1° ottobre 2016 al 31 marzo 2017) costituisce uno strumento di conoscenza e di gestione in continua evoluzione e aggiornamento.

Se si analizza la deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006, ad oggetto "L.R. n. 8 del 25.11.2004, articolo 1, comma 1. Approvazione del Piano Paesaggistico - Primo ambito omogeneo", si può constatare che:

- [...] si è provveduto a tutti gli adempimenti previsti per l'approvazione definitiva del Piano paesaggistico regionale.

Nello specifico si è provveduto:

1. [...]
2. alla contestuale pubblicazione degli atti del PPR sul sito internet della Regione, e sul BURAS degli allegati per la presentazione delle osservazioni e del calendario delle Conferenze di copianificazione;
3. all'invio del PPR per la sua pubblicazione presso gli albi pretori di tutti i comuni interessati per un periodo di 60 giorni. Durante detto periodo si sono svolte 25 conferenze di copianificazione con tutti i Comuni interessati ed i soggetti portatori di interessi diffusi, conferenze convocate ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, al fine di assicurare la prevista concertazione istituzionale;
4. l'Ufficio del Piano, al fine di approfondire gli aspetti tecnici, normativi e cartografici necessari per il perfezionamento della proposta di PPR, ha convocato ed incontrato singolarmente tutti i comuni interessati ed i relativi uffici tecnici comunali;
5. nei termini previsti, sono state formulate nelle forme richieste, oltre 2.800 osservazioni, opportunamente analizzate e valutate dai gruppi istruttori degli Uffici del piano, che, nel merito di ogni singola osservazione, hanno formulato specifiche deduzioni, sia in relazione alla loro accoglibilità che nell'ipotesi motivata di non accoglibilità o accoglibilità parziale [...];
6. gli esiti complessivi di tale istruttoria sono depositati presso l'Ufficio del piano a disposizione di chiunque ne abbia interesse unitamente agli elaborati relativi.

Alla luce del parere espresso dalla Commissione consiliare, delle osservazioni complessivamente pervenute e in adeguamento alle integrazioni normative sopravvenute, si è provveduto ad apportare le modifiche conseguenti e necessarie al testo del PPR adottato:

[...] Nella relazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, è illustrato l'insieme delle modifiche ed integrazioni intervenute. Complessivamente, la revisione del testo adottato del Piano, prima della sua approvazione definitiva, ha tenuto conto:

1. del parere della Quarta Commissione consiliare;
2. delle ulteriori osservazioni pervenute dai soggetti istituzionali nonché da quelli portatori di interessi diffusi;
3. delle disposizioni normative correttive ed integrative sopravvenute;
4. della linea di impostazione concordata con gli organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nei diversi incontri effettuati.

[...] Per quanto sopra riportato, la proposta di legge in esame (PL n. 153 parte seconda) rappresenta per noi un'operazione di svuotamento di contenuto della disciplina di salvaguardia costiera, in primo luogo del Piano Paesaggistico Regionale (PPR – I stralcio costiero).

Il testo di legge in esame (PL 153 parte seconda) specifica all'articolo 2 che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (che ha modificato il codice "Urbani" dei beni culturali n. 42 del 2004), il PPR, con le relative norme tecniche di attuazione, "si interpreta nel senso che sono in ogni caso sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione e Ministero per i beni e le attività culturali, i beni paesaggistici diversi da quelli di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004".

Lo stesso articolo 2 precisa, al secondo comma, che tale previsione si applica in particolare alla fascia costiera, ai beni identitari e alle zone agricole come definiti nel PPR.

Chiariamo alcuni concetti: a seguito della citata modifica operata nel 2008 al codice Urbani, l'articolo 135 del Codice risulta così formulato: "Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143".

Esiste, dunque, in materia di piani paesaggistici, dal 2008, un obbligo di "copianificazione" Stato - Regione, ma solo per i "beni paesaggistici" classificati come tali nell'articolo 143 dello stesso codice, all'infuori dei quali la regione può disporre senza obbligo di elaborazione congiunta del piano. Infatti la Sardegna, in base all'articolo 3 del proprio Statuto, ha una potestà legislativa "esclusiva" in materia di "urbanistica", nel cui ambito, secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, deve ritenersi compresa la tutela del paesaggio. Questa potestà "esclusiva" deve però essere esercitata nell'ambito delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", fra le quali rientra il cosiddetto Codice Urbani: "le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio si impongono al rispetto del legislatore della Regione autonoma della Sardegna, anche in considerazione della loro natura di norme di grande riforma economico-sociale e dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla potestà legislativa regionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 2014). La Corte spiega altresì che nell'ambito della potestà regionale della Sardegna si possono comunque dettare norme più restrittive di quelle previste a livello nazionale.

Il fatto che ai sensi dell'articolo 135 del Codice Urbani talune materie siano sottratte all'elaborazione congiunta Stato-regioni, non significa che, in relazione alle stesse materie, il legislatore possa intervenire modificando con legge le disposizioni dei piani paesaggistici vigenti.

Infatti, lo stesso articolo esonera le regioni, in dette materie, dall'obbligo della pianificazione congiunta, ma non da quello dell'utilizzo di uno specifico strumento, qual è il Piano paesaggistico, per la salvaguardia, la pianificazione e la gestione del territorio regionale.

L'utilizzo dello strumento del "Piano", infatti, consente non solo una corretta elaborazione attraverso specifiche disposizioni regolamentari (V. articolo 143 Codice), ma anche le forme di pubblicità disciplinate dalle forme di pubblicità e partecipazione di cui all'articolo 144 del Codice, col coinvolgimento "dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale...".

D'altro canto, il Codice Urbani contiene disposizioni di riforma economico sociale della Repubblica che vincolano il legislatore regionale e quindi lo speciale procedimento di elaborazione e modifica dei Piani paesaggistici deve avvenire necessariamente coi procedimenti previsti per la formazione e gli aggiornamenti dei Piani anche nelle materie sottratte a pianificazione congiunta. Tanto è vero che in numerose sentenze della Corte Costituzionale (con specifico riguardo alla Regione v. sent. 11\2016 e 189\2016) si afferma il principio che "si deve escludere, in ragione del principio della prevalenza dei piani paesaggistici sugli altri strumenti urbanistici, che il piano paesaggistico regionale sia derogabile".

Facendo sintesi di quanto detto finora, attualmente la Regione può adottare o modificare il proprio piano paesaggistico senza obbligo di intese Stato-Regione se non nei limiti delle prescrizioni previste per i beni paesaggistici definiti come tali dal Codice Urbani (sul punto, Corte costituzionale, sentenza n. 308 del 2013) indicati nell'articolo 143: "immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136" (lettera b); "aree di cui al comma 1 dell'articolo 142" tutelate per legge quali i territori costieri, i territori contermini ai laghi, i fiumi, i parchi, le zone gravate da usi civici, le zone umide e quelle di interesse archeologico (lettera c); gli "ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c" (lettera d).

È dunque astrattamente possibile che, lavorando sui limiti di tutela posti dal PPR, in misura eccedente, le tutele statali nelle materie indicate nella proposta di legge regionale su fascia costiera, beni identitari e zone agricole, la Regione adotti modifiche più permissive, ovviamente con le forme e le procedure stabilite dalle norme vigenti (perciò non attraverso lo strumento della legge regionale, ma con quelli previsti per la elaborazione dei piani paesaggistici) e non con una interpretazione autentica che cambia la volontà del legislatore che definì Principi e Piano.

Inoltre, l'interpretazione autentica di una norma spetta di regola alla stessa autorità che l'ha pronunciata: nel nostro caso, una legge regionale, per quanto fonte del diritto di rango superiore rispetto a un provvedimento amministrativo, qual è il decreto del Presidente che aveva emanato il Piano, non può fornire l'interpretazione autentica di un atto di una diversa autorità.

Caratteristica delle leggi di interpretazione autentica è che esse, in quanto volte a dirimere l'incertezza interpretativa di una certa disposizione, producono l'effetto di modificare la disposizione così interpretata fin dall'origine. Hanno quindi un effetto retroattivo. E infatti, secondo la volontà dei proponenti, tale effetto si verificherebbe fin dalla data di entrata in vigore del già citato decreto legislativo n. 23 del 2008.

A nostro avviso siamo però fuori dai casi in cui è consentito emanare una legge di interpretazione autentica. Ricordiamo che secondo la Corte costituzionale essa dovrebbe avere lo scopo di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo", in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto", o di "ristabilire un'interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale" (sentenza n. 78 del 2012). Sulla materia si è espressa anche la Corte europea dei diritti

dell'uomo (CEDU), la quale richiede che simili norme siano giustificate da "motivi imperativi di interesse generale" tali da legittimare interventi retroattivi del legislatore, quali la sussistenza di "ragioni storiche epocali" o la necessità di porre rimedio a una imperfezione tecnica della legge interpretata, ristabilendo un'interpretazione più aderente all'originaria volontà del legislatore (sentenza 23 ottobre 1997, o. e altri contro Regno Unito), o dall'esigenza di "riaffermare l'intento originale del Parlamento" (sentenza 27 maggio 2004, o. e altri contro Francia).

Ebbene, al di là del merito delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico e nelle relative norme di attuazione, nessuno ha mai dubitato sul loro esatto significato in materia di fascia costiera, beni identitari e zone agricole, nella parte in cui venivano disposti vincoli eccedenti quelli previsti in ambito nazionale.

A questo punto ci si domanda perché si voglia una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, e non una disposizione innovativa, che fissa nuove regole soltanto per l'avvenire. Si possono pensare diverse giustificazioni, tra cui il fatto che in materia paesaggistica non esiste la possibilità di sanatorie successive alla realizzazione del bene abusivo, anche se precetti successivi ne avrebbero consentito la realizzazione. Per avere un'autorizzazione occorre quindi rimuovere il manufatto abusivo, per poi realizzarlo di nuovo, magari nell'identica forma. Grazie all'interpretazione autentica, invece, si compie un vero e proprio miracolo: l'opera era legittima fin dall'origine.

La maggioranza in Consiglio regionale giustifica la necessità di questo dispositivo per poter garantire il completamento di due arterie viarie di preminente interesse regionale che però come sancito dall'art. 20 comma b) delle NTA del PPR "Non è comunque ammessa la realizzazione di: 1) nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, fatte salve quelle di preminente interesse statale e regionale, per le quali sia in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente, autorizzate dalla Giunta regionale" l'infrastruttura può essere completata senza ricorrere alla modifica generale di uno strumento normativo come il PPR per risolvere un problema particolare come il completamento dell'infrastruttura viaria piuttosto appare più efficace un'interlocuzione con il Ministero.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)) e norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019
(Proroga di termini)

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 22 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2019 (Proroga di termini)) le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Art. 2

Interpretazione autentica di norme di pianificazione paesaggistica

1. Il Piano paesaggistico regionale (PPR), primo ambito omogeneo, e le relative Norme tecniche di attuazione (NTA), approvati con il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), il cui articolo 2, comma 1, lettera e), ha sostituito l'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si interpreta nel senso che sono in ogni caso sottratti alla pianificazione congiunta tra Regione autonoma della Sardegna (RAS) e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) i beni paesaggistici diversi da quelli di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d) del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, sui quali la Regione esercita le funzioni amministrative ad essa trasferite dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale

Art. 1

Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019
(Proroga di termini)

(stralciato)

Art. 2

Interpretazione autentica di norme di pianificazione paesaggistica

(identico)

maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna), e delegate dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

2. La previsione del comma 1 si applica, in particolare, a: a) la fascia costiera di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) delle NTA al PPR, come definita dall'articolo 19, disciplinata dall'articolo 20; b) i beni identitari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), delle NTA al PPR, come definiti dall'articolo 6, comma 5, disciplinati dall'articolo 9; c) le zone agricole, l'edificato in zona agricola come definito dall'articolo 79 delle NTA al PPR e l'edificato urbano diffuso come definito dall'articolo 76 delle NTA al PPR.

3. L'eccezione al divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie, contenuta nell'articolo 20, comma 1, lettera b), punto 1), della NTA al PPR, si interpreta nel senso che è esclusa da tale divieto ogni opera il cui procedimento di realizzazione, con riferimento alla data di approvazione del PPR, si trovi a uno stadio di avanzamento nel quale è in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché le opere che si trovino a uno stadio più avanzato. La medesima eccezione si interpreta nel senso che, se l'opera aveva le caratteristiche per essere esclusa dal divieto alla data di approvazione del PPR, continua a essere esclusa dal divieto anche in caso di variante, purché le caratteristiche generali e identificative dell'intervento non siano mutate, tenendo anche conto dell'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)).

4. L'asse viario Sassari-Alghero e, in particolare, la realizzazione nello sviluppo geometrico a quattro corsie del lotto n. 1, costituisce un'infrastruttura determinante per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio ai sensi dell'articolo 143, lettera h), del decreto legislativo n. 42 del 2004 ed assume carattere strategico, essendo di preminente interesse nazionale e re-

gionale. A tale infrastruttura, la cui progettazione a quattro corsie a tutti gli effetti coincide, nelle sue caratteristiche generali e identificative, con quella già sottoposta con esito favorevole alle pregresse valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni paesistico-ambientali, si applicano pertanto le deroghe previste nell' articolo 20 comma 1, lettera b), punto 1) della NTA al PPR.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)